

n. 8

Giugno 2016

CIRCOLARE INFORMATIVA
DELL'UFFICIO FISCALE
DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

centro sportivo italiano

fiscal news

in questo numero:

Speciale: canone RAI, SIAE e diritti fonografici. Quando sono dovuti da circoli e associazioni senza scopo di lucro

- Le norme vigenti in materia di canone RAI
- L'esclusione dal canone di PC, tablet, ecc (Mozione 1-01140 del 5 febbraio 2016)
- La conferma del Consiglio di Stato
- I diritti SIAE
- I diritti fonografici
- Conclusioni

A cura di
Francesco Tramaglino

Le norme vigenti in materia di canone RAI

Sono molte le richieste che pervengono all'Ufficio Fiscale CSI in merito al pagamento del canone RAI da parte dei comitati e delle associazioni affiliate.

La detenzione di apparecchi televisivi e altri dispositivi che consentono la visione dei programmi anche a mezzo della connessione alla rete internet è un fatto comune nei locali delle associazioni sportive e dei circoli culturali. Inoltre la riforma del canone RAI per i cittadini privati, anche se focalizzata prevalentemente sulle modalità di pagamento (rateizzazione delle somme nella bolletta della luce elettrica), ha acceso i riflettori anche su vecchie questioni non del tutto chiarite: in particolare cosa si intende per "detenzione di apparecchi radio-televisivi" e se la fruizione di tali programmi a mezzo di device connessi alla rete integri o meno la soggezione al tributo.

Per esigenze di sintesi eviterò di trattare quanto della questione non sia di diretto interesse delle associazioni e comitati CSI: ad esempio la problematica della inclusione del canone in bolletta che riguarda le sole utenze residenziali e non concerne in alcun modo l'utente collettivo costituito come associazione di persone. Ciò ci consentirà di concentrarci sugli aspetti di più vivo interesse per il nostro circuito.

La fonte normativa da cui discende l'obbligo di pagare il canone TV è l'articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246. Esso dispone che il canone deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (cfr anche sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 535 – sentenza della Corte di Cassazione 3 agosto 1993, n. 8549).

La norma stabilisce, dunque, che la mera detenzione nei locali in uso all'associazione di un apparecchio tecnicamente qualificabile come radio-televisivo (o che risulti adattabile a tale uso) è un fatto sufficiente per incorrere nel pagamento del canone. Ciò anche se non si vedono i programmi della televisione pubblica e perfino se non si accende il televisore.

Tanto premesso appare logico che il dibattito sui presupposti del pagamento del canone si sia lungamente avvitato sulla definizione di cosa sia un televisore, tenendo presente che il progresso tecnologico ha reso gradualmente disponibili i contenuti dei programmi televisivi su una molteplicità di device che nativamente sono destinati ad usi totalmente differenti (smartphone, tablets, pc e portatili, schermi e terminali connessi alla rete).

Sul tema è quindi intervenuta la nota del Ministero dello sviluppo economico-dipartimento per le comunicazioni- Prot. n. 12991 del 22 febbraio 2012, che ha incluso tra le tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione la cui detenzione comporta l'assoggettamento al canone, anche dispositivi come la chiavetta Usb dotata di sintonizzatore radio/Tv la scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/Tv e persino il lettore di musica digitale dotato di sintonizzatore radio/Tv.

Tale definizione ha suscitato, tuttavia, molte perplessità: per quanto, infatti, un buon numero di smartphone e di tablet siano dotati di sintonizzatore radio FM, è escluso che il consumatore li acquisti per la finalità di ascoltare i programmi radiofonici. Vi era, infine, il problema della ricezione dei programmi in streaming, ossia attraverso la rete internet anche mediante l'abbonamento al podcast di società come SKY che rendono disponibile in diretta i contenuti delle emittenti pubbliche e private. L'interpretazione sovente restrittiva dell'Agenzia delle Entrate e il conseguente rischio di una congestione delle commissioni tributarie su querelle del genere ha reso necessario l'emanazione di una più esaustiva interpretazione da parte del Governo.

L'esclusione dal canone di PC, tablet, ecc (Mozione 1-01140 del 5 febbraio 2016)

Veniamo ai giorni nostri: con la mozione 1-01140 del 5 febbraio 2016, e altre il Parlamento ha impegnato il Governo a: fornire una definizione esaustiva di quali apparecchi sono soggetti al pagamento del tributo, escludendo dall'imposizione quelli il cui uso è destinato a finalità differenti dalla visione dei programmi televisivi e le cui caratteristiche strutturali sono tali da non renderne possibile un apprezzabile godimento

In risposta al dispositivo del Parlamento, il Ministero delle Telecomunicazioni ha quindi chiarito che il canone è dovuto solo se si detengono apparecchi televisivi. Anche se la tv si può guardare su computer, smartphone, tablet l'imposta è va pagata solo se si utilizza "un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno".

Pertanto si definisce "televisore" solo l'apparecchio che riceve, decodifica e visualizza il segnale viaggiante sul digitale terrestre o satellitare a mezzo di decoder o sintonizzatore interno (ossia nativamente predisposto dalla casa costruttrice) ovvero collegato esternamente.

E' questo aspetto di collegamento al digitale satellitare/satellitare che fa di un apparecchio un televisore e ne presuppone il pagamento del canone: se privo di decoder qualsiasi schermo non integra i requisiti tecnici necessari ed esclude la tassabilità, anche se, nei fatti, consente la visione

dei programmi come avviene allorquando vediamo il contenuto dei programmi attraverso lo streaming di internet.

La conferma del Consiglio di Stato

L'interpretazione espressa dal Parlamento ha trovato, infine, autorevole conferma nella nota del Consiglio di Stato-Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 7 aprile 2016 00615/2016

Nel documento i giudici amministrativi segnalano che *nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento e al fatto che il suddetto canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall'effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo l'utente.*

Ciò assume un particolare rilievo atteso che lo sviluppo tecnologico dei dispositivi di comunicazione ha reso disponibili sul mercato molteplici "device" che consentono funzioni di ricezione di programmi televisivi, pur essendo destinati a finalità ed usi strutturalmente differenti (smartphone, tablet, ecc.).

Precisare, dunque, nel regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento all'autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia.

Limiti alla visione di programmi criptati in circoli e associazioni private

Se la detenzione di schermi connessi a internet ma non al digitale terrestre o parabolico non comporta il pagamento del canone TV ciò non significa affatto che il circolo o l'associazione possano utilizzare questi dispositivi per offrire agli associati la fruizione di tutti i programmi criptati che le piattaforme come SKY online o similari rendono disponibili per uso privato. Non bisogna confondere gli aspetti fiscali della vicenda con quelli relativi alla tutela dei diritti d'autore, del distributore e dei fonografici.

Uso privato significa infatti uso domestico e ciò che accade in un circolo o associazione non è considerato domestico anche se l'accesso ai locali e quindi alla visione dei filmati è selezionato a mezzo della tessera CSI.

Sul punto è intervenuta, infatti, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che, con sentenza 27 maggio 2010, n. 20142 ha ritenuto reato la diffusione nei locali di un circolo di programmi televisivi a pagamento, in assenza di un preventivo accordo con il distributore.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto, nella specie, sussistente il reato ex art. 171-ter, lett. e), l. 633/1941, il quale contempla la punibilità della trasmissione o diffusione di un servizio criptato, al di fuori dell'accordo con il distributore sull'uso strettamente personale, dovendosi configurare, altresì, il vantaggio consistente nel notevole incremento patrimoniale, derivato ai circoli di cui sopra, stante l'aumento degli avventori, "richiamati" a seguire i programmi altrimenti criptati all'interno di tali locali, con conseguente maggiore somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, l'uso delle smart card personali (abbonamenti accesi a persone fisiche per la visione domestica di film, serie TV ed eventi sportivi criptati) non dà diritto all'utilizzo delle stesse nei locali di circoli e associazioni a beneficio degli associati e tesserati. Anche se la collettività dei soci non può essere in nessun caso assimilata al "pubblico" di un esercizio commerciale nemmeno può concepirsi come fosse un ristretto nucleo residenziale. Di qui consegue l'irrogazione di sanzioni anche di natura penale.

Al fine di fruire della visione in questione il circolo dovrà accendere, pertanto, un abbonamento per la visione nei locali pubblici o riservato ai circoli associativi se esistono convenzioni o promozioni del genere.

Quando il possesso di dispositivi di riproduzione comporta il pagamento della SIAE

Se per il canone TV è acclarato che si paga solo se si detengono apparecchi tecnicamente identificabili come "televisivi", più complessa è la questione del pagamento dei diritti SIAE.

In tema di diritti SIAE vanno distinte due differenti situazioni:

a) **i dispositivi emettono musica, video ecc. esclusivamente a beneficio dei collaboratori, dipendenti, dirigenti ecc. (musica di sottofondo in assenza di pubblico)** per rendere più gradevoli gli ambienti di lavoro. E' il classico caso di chi ascolta la musica in cuffia dal PC o dallo smartphone mentre lavora. O della musica diffusa in ambienti popolati esclusivamente da dipendenti, collaboratori o dirigenti

E' appena il caso di notare che la SIAE ritiene che anche in questo caso si dovrebbero pagare i diritti musicali tanto che sul sito istituzionale della società italiana autori ed editori è pubblicato il seguente link:

<https://www.siae.it/it/utizzatori/musica/musica-di-sottofondo-e-accompagnamento-musicale/permesso-utilizzazione-di-musi-4>.

Tuttavia questa tesi non sembra condivisibile almeno se confrontata con lo spirito della legge sul diritto di autore che aspira, giustamente, a tutelare i legittimi interessi di editori, autori e fonografici in tutte le occasioni in cui le opere da essi prodotte sono utilizzate come fattori che concorrono alla produzione di spettacoli, eventi o servizi con o senza scopo di lucro.

Quando in un circolo o associazione si lavora al computer ascoltando la musica in cuffia o dallo smartphone manca l'essenza stessa dell'utilizzo "economico" della musica d'autore: è assente il pubblico!!! Pertanto, se si è proceduto a comprare correttamente i supporti (CD, file MP3, ecc.), la loro riproduzione nelle modalità prima descritte non dovrebbe generare alcuna pretesa da parte di autori, editori e discografici in quanto qualitativamente assimilabile all'uso privato che si fa in abitazione o in auto. Non ritengo, quindi, corretta la pretesa spesso avanzata dal personale ispettivo SIAE di esigere il pagamento dei diritti d'autore per il solo fatto di possedere un PC dotato di scheda sonora o tablet o smartphone. Bisogna anche si dimostri che la musica riprodotta con tali supporti è utilizzata in pubblico e non per l'intrattenimento *uti singulus* del lavoratore o collaboratore.

b) i dispositivi emettono musica destinata ad accompagnare lo svolgimento di eventi sportivi, associativi, ricreativi, feste danzanti ecc.

In casi come quelli indicati, o simili, la musica è utilizzata come una componente, un input per la realizzazione di un servizio sportivo, associativo, ricreativo che presuppone la presenza di un pubblico di fruitori: associati, tesserati, atleti, ecc.

Sul punto l'art 15 della Legge sul diritto d'autore dispone che non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro

Tuttavia il successivo art 15 bis stabilisce che spetta un compenso "ridotto" quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.

Quindi la presenza di soci, tesserati ed invitati nell'ambito di eventi sportivi, associativi e ricreativi organizzati dalle associazioni senza fine di lucro, comporta il pagamento dei compensi SIAE ridotti. Le ASD e i circoli affiliati al CSI possono fruire di tale riduzione scaricando dal sistema TACSI di affiliazione la cedola di appartenenza al CSI ai fini SIAE e recandosi presso la agenzia SIAE territorialmente competente per richiedere l'applicazione del beneficio ogni qual volta sia necessario. E' possibile scaricare la convenzione CSI-SIAE da questo link:

<http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2180>

Il diritto dei fonografici

Una delle questioni più attuali in materia di diritti per la riproduzione della musica registrata è quella relativa alle richieste di pagamento che molte associazioni e circoli stanno ricevendo dai consorzi delle industrie fonografiche.

Tali consorzi sono definiti come imprese che svolgono attività di intermediazione dei "diritti connessi" al diritto d'autore e devono essere iscritte nell'albo pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (<http://www.governo.it/die/>) ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 19 dicembre 2012.

Attualmente questa è la lista dei soggetti abilitati:

http://presidenza.governo.it/DIE/attivita/diritto_d_autore/Elenco_imprese.pdf

In breve, i c.d. "diritti connessi" pretesi dai consorzi dei fonografici non consistono nei classici diritti d'autore - per i quali continua ad essere competente la SIAE - ma in diritti aggiuntivi destinati all'industria discografica.

La fonte della pretesa è costituita dagli artt. 73 e 73 bis della Legge sul diritto d'autore

Art.73

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione **al pubblico** via satellite, nelle **pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione** dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art.73-bis

1. **Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.**

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

La norma è dunque abbastanza chiara nello stabilire che è dovuto un equo compenso per l'utilizzo delle musiche registrate anche nell'ambito di iniziative senza fine di lucro. Tuttavia – a differenza di quanto avviene con la SIAE – vi è un aspetto che giustifica più di una perplessità circa l'individuazione dei soggetti e delle attività per le quali i consorzi fonografici possono esigere il compenso in questione da associazioni del nostro circuito:

Cosa si intende per utilizzo "in pubblico"? Mentre per i diritti di autore il Legislatore ha appositamente previsto che l'utilizzo a beneficio di soci e invitati nelle associazioni senza scopo di lucro non è "pubblico" ma comporta in ogni caso il pagamento dei diritti in misura ridotta, per i "diritti connessi" – così sono rubricati i diritti economici del produttore di fonogrammi – non è stata utilizzata una specifica del genere. E' plausibile dunque ritenere che la volontà espressa nella Legge sia quella di limitare l'esazione del compenso solo nel caso in cui la musica è eseguita o trasmessa nell'ambito di eventi o manifestazioni a cui è concesso l'ingresso di tutti gli avventori (come in una discoteca o in una festa in piazza) e non laddove l'accesso è limitato a una platea di soci/tesserati.

Si tratta della stessa distinzione che è alla base della autorizzazione agevolata alla somministrazione alimenti e bevande nei locali delle associazioni: essa è concessa per i soli soci e tesserati, poichè, per l'appunto, non si tratta di un esercizio pubblico ma di uno spaccio privato limitato agli aderenti.

Questo è un principio che governa tutte la normazione sulle associazioni senza scopo di lucro: i benefici normativi sono sempre riservati ai soli iscritti (esenzioni fiscali, agevolazioni amministrative, ecc.) e non ai terzi. Pertanto in assenza di specifiche disposizioni che stabiliscano limitazioni a tale principio (come nel caso del compenso ridotto alla SIAE che è dovuto anche nelle rappresentazioni a cui assistono esclusivamente soci ed invitati) non v'è coerenza nel ritenere "pubblica" una manifestazione alla quale i comuni cittadini non possono assistere se non previa iscrizione.

Conclusioni

Le associazioni e i circoli CSI hanno, come tutte le altre persone fisiche e giuridiche, il diritto di non pagare il canone TV se nelle loro sedi non detengono apparecchi televisivi. La detenzione di PC, tablet, smartphone e qualunque altro dispositivo privo di connessione al digitale terrestre o satellitare non comporta il pagamento del tributo.

L'uso di schermi connessi solo alla rete internet comporta però altri problemi su cui è bene focalizzare l'attenzione:

- è vietato utilizzare smart card per la visione di film, programmi, partite, ecc. Se l'abbonamento è ad uso esclusivamente domestico. Se si desidera vedere questi contenuti occorre dotarsi dell'abbonamento idoneo;
- se si vedono in rete programmi coperti da diritti di autore musicali o cinematografici è dovuta il compenso alla SIAE anche se gli spettatori sono solo soci o tesserati e l'evento è senza scopo di lucro;
- il compenso ai consorzi fonografici è dovuto solo se l'evento in cui avviene la riproduzione è pubblico, ossia se la possibilità di assistervi è concessa a chiunque: tesserati e non, anche senza scopo di lucro.

Ufficio Fiscale CSI

Dr. Francesco Tramaglino